

**CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA, L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DELLA VALLE OLONA E L'AGENZIA DI TUTELA DALLA SALUTE (A.T.S.) DELL'INSUBRIA RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN CASTELLANZA VIA ROMA ANGOLO VIA GARIBALDI N. 42 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANZA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Rientra l'assessore Borroni. Presenti n. 5.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Castellanza è proprietario di un immobile sito a Castellanza in via Roma angolo via Garibaldi n. 42;
- in data 06/04/1991, rep. n. 5266, venne sottoscritto il comodato gratuito, relativo all'utilizzo dell'immobile, con l'USSL n. 8 di Busto Arsizio (e successivamente afferito all'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio a seguito di apposito decreto regionale) destinandolo a sede di distretto. Tale contratto è scaduto il 05/04/2011;
- in data 31/12/2012 è scaduta la proroga del sopraccitato contratto concessa dalla Giunta Comunale con atto n. 34 del 07/04/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 02/10/2014 è stata approvata la proposta di comodato d'uso con scadenza il 11/02/2021;
- la sede in oggetto risulta essere utilizzata in parte dall' ASST della Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio) e in parte dall' ATS dell'Insubria, (ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese); al fine di garantire la continuità dei servizi e delle attività sia dell'ASST della Valle Olona che dell' ATS dell'Insubria e formalizzare il titolo di utilizzo da parte dell'ATS dell'Insubria, è stato sottoscritto nuovo contratto di comodato in data 11.02.2015; attualmente alcuni ambienti in uso all'ATS dell'Insubria, sono stati liberati e trasferiti alcuni servizi ambulatoriali precedentemente presenti;
- a fronte della riorganizzazione funzionale dei servizi in atto tanto da parte dell'A.O. ora ASST della Valle Olona che da parte dell'ASL ora ATS dell'Insubria, nell'ambito della riorganizzazione delle proprie sedi sul territorio per effetto delle modifiche introdotte dalla L.R. 23/2015 s.m.i., intendono trasferire alcune delle attività afferenti al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria presso lo stesso immobile;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10/04/2000 e s.m.i., con cui si approvava il Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone ed enti pubblici e privati (ex art. 12 della L. 07/08/1990 n. 241) il quale all'art. 9 disciplina l'utilizzo di strutture pubbliche come segue: "Su base convenzionale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere gratuitamente o in forma agevolata immobili o strutture comunali per un periodo di tempo continuativo a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della comunità locale";

Visto lo Statuto comunale e precisamente:

- Art. 6 "Funzioni del Comune nel settore della assistenza e della solidarietà sociale" secondo il quale il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di solidarietà sociale nel rispetto delle leggi vigenti, avvalendosi di opportune strutture, adeguati servizi, valorizzando la cooperazione con le associazioni di volontariato e no - profit e sostenendone concretamente le attività;

Considerato che è volontà del Comune di Castellanza procedere a destinare tale bene ad attività di tutela della salute nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo e la destinazione di tali beni;

Vista la bozza di comodato d'uso (allegato 1) che forma parte integrante del presente atto e che, recependo le condizioni dettate dalle predette Direttive, prevede:

- una durata di 10 (dieci) anni dalla data della stipula del contratto;

- a totale carico dei comodatari, le spese derivanti dalle utenze e dall'uso dell'immobile, compresa la manutenzione ordinaria;
- Le spese di manutenzione straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno a carico del Comodante, così come disposto dall'art. 1808 C.C. "Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servizi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti", fatto salvo per quanto riguarda le spese relative alla centrale termica dell'impianto termosanitario, qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione.
- Qualora dovessero essere previste funzioni soggette alla verifica di vulnerabilità sismica come previsto dal D.d.u.o. del 21/11/2003 n. 19904 *"approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20/03/2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 07/03/2003"* tale adempimento resterà a carico dei comodatari;

Considerato che la bozza di contratto, di cui al punto precedente, è stata inoltrata per avere un riscontro positivo dell'ATS dell'Insubria e all'ASST della valle Olona via posta elettronica;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

- 1) di concedere all'ATS dell'Insubria (ex ASL ) e all'ASST della Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera), in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito in Castellanza, in via Roma, angolo via Garibaldi, così identificato catastalmente sezione CZ, Fg. 5, mapp. 644, sub. 502, e come meglio specificato nella planimetria allegata alla bozza di contratto, per l'espletamento di attività istituzionali esposte in narrativa, per anni 10;
- 2) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Castellanza, l'ATS dell'Insubria (ex ASL Provincia di Varese) e l'ASST della Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio) qui allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.